



AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL SENATO – 21.2.2017

DDL 2616 – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ENOTURISMO

Onorevoli Senatori, Egregio signor Presidente,

mi sia innanzitutto consentito un triplice ringraziamento.

A questa commissione e al Suo Presidente, per aver voluto consultare il Movimento Turismo del Vino, Associazione che ho l'onore di presiedere nella sua articolazione nazionale, che riunisce circa 850 produttori di vino che da un quarto di secolo hanno a cuore l'enoturismo.

Al Senatore Stefano, che ha voluto prendersi l'impegno di proporre con un disegno di legge l'inquadramento normativo di un settore troppo spesso poco considerato; e ancora al Senatore Stefano per aver voluto includere in questo quadro normativo anche il settore dell'olio, che costituisce sempre maggiore fattore di attrazione per chi viaggia nelle nostre campagne, soprattutto nelle regioni del centro e del meridione d'Italia.

Vi prego altresì di perdonare se nel corso delle mie riflessioni Vi sembrerò eccessivamente assertivo: concedetemi questo vezzo che deriva da una lunga esperienza in questo tipo di attività, e dalle pluriennali riflessioni su questo tema dovute anche all'analisi della situazione dei nostri associati.

Vorrei oggi svolgere le mie riflessioni su tre nodi critici, stante che questo disegno di legge ha già, nella sua attuale formulazione, molti pregi.

Il primo nodo è quello della individuazione delle condizioni minime dell'esercizio di attività enoturistica, e della regolamentazione della sua esecuzione.

Il secondo punto è quello dei livelli e delle competenze delle norme attuative e dei regolamenti derivanti da questa legge.

Segreteria Nazionale: Via dell'Annunziata 18 "Oratorio della Nunziatella" - 06034 - Foligno (PG)

Sede legale: Via Camollia, 72 - 53100 Siena

Tel 3911723369 - segreteria@movimentoturismovino.it

P.I. 01101300521 **C. F.** 92021060527 **R.E.A.** SI 129310



Il terzo fattore critico riguarda proprio l'articolo 8, cioè l'estensione di questa norma al settore dell'olio.

Le condizioni minime dell'esercizio dell'attività enoturistica, per noi vignaioli, esplicitano due semplici ma fondamentali esigenze:

poter compiere in piena legittimità l'attività di degustazione dei nostri vini, accompagnandoli con prodotti tipici del territorio regionale – intendendoli qui come DOP, IGP e STG – ricevendone dai visitatori un giusto corrispettivo, senza voler costituire una ingiusta concorrenza alle attività di ristorazione; poter svolgere, sempre ricevendone il giusto corrispettivo, le visite al patrimonio aziendale (cantina, vigneti, ecc.).

Oggi ai produttori di vino che non siano qualificati come attività agrituristiche non sono consentite queste attività in forma legale: questo riduce di molto le potenziali capacità redditive, e quindi tra l'altro le possibilità di contribuzione fiscale, delle imprese capaci di accoglienza enoturistica. Basti pensare che in alcuni luoghi degli Stati Uniti la visita in cantina con degustazione dei vini può costare anche centinaia di dollari a visitatore...

Sia chiaro che non chiediamo una deregulation completa come binario preferenziale: intendiamo svolgere queste attività in piena sicurezza per i visitatori, sia dal punto di vista infortunistico per le visite in cantina e in campagna, sia dal punto di vista igienico-sanitario per quel che concerne le degustazioni. In questo senso, vi prego di credere che siamo già dotati delle attrezzature necessarie (locali atti alla manipolazione di alimenti freddi, frigoriferi, banchi di lavoro, lavastoviglie e lavabicchieri...). Non siamo nemmeno disposti a permettere l'attività enoturistica a quei produttori che non siano dotati delle condizioni minime indicate prima.

In questo senso, se la comparazione con l'attività agriturbistica - prevista all'art. 1 comma 3 e all'art. 4 comma 1 - è di tipo concettuale, ben venga: non sarebbe così invece se la normativa volesse prevedere una aderenza analogica, perché l'agriturismo svolge un complesso di attività molto più articolato del nostro: produzione agricola, lavorazione dei prodotti, manipolazione, ristorazione, ospitalità alberghiera. Tutto questo a noi non interessa svolgerlo come vignaiuoli: chi è proiettato in questa direzione dovrà compiere i passi necessari a diventare azienda agriturbistica, senza confonderlo con l'enoturismo. Lo ripeto, noi vogliamo solo poter far visitare le nostre aziende e far degustare i nostri vini, accompagnati da prodotti di pregio del nostro territorio regionale.

Segreteria Nazionale: Via dell'Annunziata 18 "Oratorio della Nunziatella" - 06034 - Foligno (PG)

Sede legale: Via Camollia, 72 - 53100 Siena

Tel 3911723369 - segreteria@movimentoturismovino.it

P.I. 01101300521 **C. F.** 92021060527 **R.E.A.** SI 129310



Per quanto riguarda i livelli e le competenze per le norme attuative e per la regolamentazione puntuale delle attività Vi preghiamo, onorevoli Senatori, di voler mantenere – come indicato al comma 2 dell’articolo 2 – l’emanazione delle norme relative agli standard in capo ad un regolatore di livello nazionale, e di voler limitare la competenza regionale a tre fattori: la verifica del raggiungimento degli standard minimi necessari alla certificazione; la collaborazione alla formazione degli addetti; il coordinamento di quanto previsto agli articoli 5 e 6 relativi alla cartellonistica e agli osservatori. Va da sé che fondamentale apporto delle Regioni riguarda quanto previsto all’art. 7 comma 2 sul sostegno alle attività enoturistiche.

Sarebbe invece pericoloso delegare alle Regioni una più ampia attività normativa e regolatoria; non tanto per la capacità legislativa delle stesse, quanto per il rischio di difformità tra regole che potrebbero creare situazioni paradossali. E per chiarirvi questo problema traggio due esempi dalla mia Regione di provenienza, la Lombardia: in Lombardia esistono due territori di grande rilievo vitivinicolo che confinano con altre Regioni: Oltrepò Pavese e Lugana. L’Oltrepò pavese confina con l’Emilia Romagna (provincia di Piacenza) ed alcune aziende hanno terreni in entrambe le Regioni: si potrebbe anche stabilire che vale per la normazione la sede legale dell’azienda, ma resterebbe il paradosso di regole diverse per pochi chilometri di distanza. La zona del Lugana DOC, peraltro, insiste in due diverse Regioni: Lombardia e Veneto. In caso di regolamentazione regionale, avremmo regole da applicare nelle aziende venete e regole diverse da applicare nelle aziende lombarde. Proviamo a immaginare “enoturisti” tedeschi, molto numerosi sul Lago di Garda, che si trovano con servizi forniti secondo regole diverse da cantine che fanno parte di un’unica zona di produzione.

Veniamo al Turismo dell’Olio: come sopra accennato, è realmente importante che questo canale di promozione e aggregazione turistica goda dell’accelerazione impressa dall’inserimento in questa legge. Vi preghiamo solo, onorevoli Senatori, di considerare nello specifico le differenze tra un produttore di vino e uno di olio, quand’anche fossero – come spesso capita in alcune Regioni soprattutto del Centro e del Sud – la stessa azienda. Pressoché tutti i produttori di vino – di tutte le dimensioni - raccolgono, pigiano e imbottigliano presso la propria azienda; questo non accade per

Segreteria Nazionale: Via dell’Annunziata 18 “Oratorio della Nunziatella” - 06034 – Foligno (PG)

Sede legale: Via Camollia, 72 - 53100 Siena

Tel 3911723369 - segreteria@movimentoturismovino.it

P.I. 01101300521 **C. F.** 92021060527 **R.E.A.** SI 129310



i produttori di olio, soprattutto di dimensioni piccole e medie: per problemi di capacità di investimento, moltissimi di questi portano a frangere le olive presso Frantoi di proprietà di terzi. Vi preghiamo di considerare, in sede di regolamentazione, questa differenza, e di non penalizzare i piccoli produttori, spesso di elevatissima qualità, considerando come produttori di olio solo quelli dotati di attrezzature atte a realizzare l'intero ciclo produttivo, ma occorre contestualmente evitare incongrue aperture a eventuali semplici rivenditori.

Da ultimo, una sola considerazione sull'aspetto fiscale: la normativa fiscale relativa alle attività agricole è sufficiente a definire i regimi da applicare alle attività enoturistiche, soprattutto se si considerano come da noi esposto e richiesto in questa sede, fermo restando che le attività di tipo agrituristico dovranno sottostare alle norme già esistenti anche in campo fiscale.

Nel ringraziarVi per l'attenzione, confermo l'interesse della nostra Associazione e mia personale all'evoluzione del dibattito e del disegno di legge, mettendo le nostre risorse a Vostra disposizione per una formulazione definitiva esaustiva e risolutoria dei problemi.

Carlo Giovanni Pietrasanta

Presidente nazionale

Movimento Turismo del Vino

Segreteria Nazionale: Via dell'Annunziata 18 "Oratorio della Nunziatella" - 06034 - Foligno (PG)

Sede legale: Via Camollia, 72 - 53100 Siena

Tel 3911723369 - segreteria@movimentoturismovino.it

P.I. 01101300521 **C. F.**92021060527 **R.E.A.** SI 129310